

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017
753/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ENERGY PROJECT DI
TERENZIO ALIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il Testo Integrato Misura Elettrica (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 1 febbraio 2017 (prot. Autorità 4558 del 7 febbraio 2017), la Energy Project di Terenzio Alio (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) le modalità di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico connesso alla rete in corrispondenza del POD IT001E91223553, identificato dal codice CENSIMP IM_S19EP7K;
2. con nota del 10 febbraio 2017 (prot. Autorità 5178), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 13 marzo 2017 (prot. 9590), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
4. con nota del 14 marzo 2017 (prot. 9929), l'Autorità ha richiesto alcune informazioni al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
5. con nota del 23 marzo 2017 (prot. Autorità 11942 del 24 marzo 2017), il GSE ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
6. con nota del 24 marzo 2017 (prot. Autorità 12141 del 27 marzo 2017), anche il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
7. con nota del 7 luglio 2017 (prot. Autorità 23329 del 10 luglio 2017), il reclamante ha depositato ulteriori osservazioni in merito al reclamo, proponendo al gestore di risolvere in via bonaria la controversia; in particolare, il reclamante ha richiesto al gestore di installare un secondo misuratore di produzione a valle della sezione 2. Inoltre, *“vista la situazione reale delle due sezioni che fanno capo a un solo misuratore”*, il reclamante auspica che il GSE possa decidere di *“riconoscere il minor conteggio economico alla sez. 1. Mentre per il futuro se si verifica la prima soluzione tecnica con E-Distribuzione (installazione secondo misuratore) di conteggiare in maniera puntuale il valore trasmesso dai due contatori e non in maniera proporzionale”*;
8. con nota del 29 agosto 2017 (prot. 27790), l'Autorità ha richiesto al gestore e al GSE di manifestare la propria eventuale disponibilità, per quanto di rispettiva competenza, ad accogliere la proposta avanzata dal reclamante, onde pervenire alla risoluzione bonaria della controversia e, quindi, all'archiviazione della procedura di trattazione del reclamo;
9. con nota del 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29365 dell'11 settembre 2017), il gestore ha espresso la propria disponibilità ad accogliere la proposta del reclamante, mentre il GSE non si è espresso al riguardo;
10. con nota del 26 ottobre 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni che regolano il servizio di misura della produzione di energia elettrica contenute nel TIME;
12. rileva, inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettera l), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 che definisce la *“produzione aggiuntiva di un impianto”* come *“l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento”*.

QUADRO FATTUALE:

13. Il reclamante è titolare di un impianto fotovoltaico costituito da due sezioni: la prima, di potenza pari a 74,92 kW, entrata in esercizio il 23 aprile 2010; la seconda, di potenza pari a 24,96 kW, entrata in esercizio il 6 agosto 2012;
14. il suddetto impianto fotovoltaico è connesso alla rete in corrispondenza del POD IT001E91223553;
15. il gestore, in qualità di responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete dal suddetto impianto, in occasione dell'entrata in esercizio della prima sezione d'impianto, ha installato un misuratore (matricola 00305097) in corrispondenza del punto di connessione alla rete; il 19 marzo 2014, in aggiunta al suddetto misuratore, il gestore ha poi installato un secondo misuratore (matricola 00000736) atto a misurare l'energia elettrica prodotta da entrambe le sezioni d'impianto;
16. in data 13 giugno 2016, il reclamante effettuava una prima contestazione nei confronti del gestore, rilevando che le misure da questi trasmesse al GSE, ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti a valere sulla produzione dell'impianto fotovoltaico, non risultavano corrette;
17. il gestore riscontrava la suddetta contestazione comunicando al reclamante che *“le misure relative all'energia prodotta e immessa in rete, risultano regolarmente inviate al GSE in data 23/06/2016”*;
18. in data 27 luglio 2016, il reclamante ribadiva al gestore che i dati di misura rilevati *in loco* sul misuratore della produzione differivano da quelli inviati dal gestore al GSE, chiedendo di poter visionare i dati storici di misura in modo da individuare l'errore;
19. il gestore comunicava, allora, al reclamante che *“da controlli effettuati sui nostri sistemi, abbiamo riscontrato che per l'intero anno 2013/2016 e alcuni mesi dell'anno 2012/2014 le misure di energia prodotta non sono trasmesse al GSE; pertanto, abbiamo rilevato dette misure e provveduto ad inviarle al GSE”*. Inoltre, il medesimo gestore rendeva noto al reclamante di aver in corso ulteriori verifiche, riservandosi di rettificare le misure inviate;
20. in data 30 agosto 2016, il gestore, avendo rilevato un guasto sul sistema di acquisizione da remoto dei dati (tele-lettura) del misuratore dell'energia elettrica

prodotta (matricola 00000736), provvedeva alla sua sostituzione con un nuovo misuratore (matricola 00008356);

21. in occasione della suddetta sostituzione, il gestore leggeva il totalizzatore dell'energia elettrica e successivamente, sulla base di tale dato, rettificava i dati di misura inviati al GSE, ripartendo l'energia elettrica prodotta nel periodo marzo 2014-agosto 2016 in funzione delle ore di irraggiamento solare di ciascun mese del medesimo periodo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

22. Il reclamante lamenta che dal 6 agosto 2012, data della connessione della sezione 2 dell'impianto fotovoltaico, il gestore *“ha trasmesso fino ad oggi dei valori di produzione non reali, ma delle misure forfettarie a ribasso il che ha portato una riduzione dell'incentivo corrisposto dal GSE fino all'attuale blocco dello stesso già dal mese di luglio 2016”*;
23. in particolare, il reclamante presenta i dati, contenuti in una perizia, in base ai quali *“mancano circa 58.116 kWh con mancanza di introito ad oggi di circa 30.318,32 €”*, e pertanto chiede che gli venga riconosciuto il danno economico per il mancato percepimento degli incentivi, compresi i relativi costi finanziari sostenuti;
24. il reclamante chiede, inoltre, che la ripartizione, tra le due sezioni dell'impianto fotovoltaico, dell'energia elettrica prodotta venga effettuata in conformità a quanto previsto dall'Appendice C alle *“Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (quarto conto energia per il fotovoltaico)”* adottata dal GSE.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

25. Il gestore ha ammesso che il contatore dell'energia elettrica (matricola 00000736), installato in data 10 marzo 2014, *“a causa di un problema tecnico non è stato correttamente consuntivato sui nostri sistemi. Tale disallineamento non ha permesso l'attivazione del sistema di tele gestione e tele lettura conseguentemente per il periodo marzo 2014-agosto 2016 abbiamo trasmesso dati di misura dell'energia elettrica prodotta stimati”*;
26. il gestore ha altresì fatto presente di aver provveduto, in data 30 agosto 2016, ad attivare le funzionalità di tele-lettura delle misure dell'energia elettrica prodotta, mediante sostituzione del misuratore elettronico (matricola 00000736) con un nuovo misuratore elettronico (matricola 00008356); il gestore ha quindi rilevato e trasmesso al GSE i dati di misura totali di energia prodotta.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

27. La problematica evidenziata dal reclamante in ordine alla stima dei dati di misura e al conseguente mancato percepimento dell'incentivo a valere su circa

58.000 kWh di energia elettrica prodotta è stata superata nel corso del procedimento di trattazione del reclamo; il gestore, infatti, a seguito della sostituzione del contatore dell'energia elettrica prodotta, ha inviato al GSE i dati di misura rettificati, consentendo il recupero della quantità di energia elettrica mancante;

28. per quanto attiene, invece, alla questione dell'energia elettrica prodotta da ciascuna delle due sezioni dell'impianto fotovoltaico del reclamante, si deve rilevare che, data l'attuale configurazione dell'impianto con un solo misuratore, il gestore è quindi tenuto a rilevare e trasmettere al GSE i dati di misura corrispondenti alla produzione complessiva delle due sezioni. È poi compito del GSE provvedere alla ripartizione del dato di misura sulle due sezioni al fine di corrispondere gli incentivi sulla base dei kWh attribuiti, utilizzando il metodo di calcolo convenzionale previsto dalla vigente normativa in materia;
29. per ottenere la misura effettiva della produzione di ciascuna sezione dell'impianto, è necessario, quindi, procedere all'installazione di un contatore aggiuntivo, da posizionare in corrispondenza di una delle due sezioni, come proposto dal reclamante con la soprarichiamata nota del 29 agosto 2017; fatto ciò, il gestore potrà inviare al GSE due dati di misura – uno per ciascuna sezione – e, dunque, il GSE non dovrà più, ai fini dell'erogazione degli incentivi, ripartire convenzionalmente il dato di misura ricevuto, bensì potrà utilizzare i dati effettivi di misura dell'energia elettrica prodotta da ciascuna sezione;
30. fino alla data di installazione del contatore aggiuntivo, invece, in presenza di un unico dato di misura complessivo per le due sezioni, il GSE dovrà ripartire convenzionalmente, sulle due sezioni, il dato di misura complessivo, in applicazione del metodo stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, riportato anche nell'Appendice C alle “*Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (quarto conto energia per il fotovoltaico)*” adottata dal medesimo GSE. In particolare, essendo disponibili i dati di misura dell'energia elettrica prodotta prima dell'intervento di potenziamento dell'impianto, la produzione della sezione aggiuntiva dovrà essere calcolata dal GSE come differenza fra l'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto potenziato e la produzione annua media dell'impianto prima del potenziamento

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Energy Project di Terenzio Alio, limitatamente alla richiesta di ripartire i dati di misura effettivi dell'energia elettrica prodotta da ciascuna delle due sezioni dell'impianto fotovoltaico, connesso alla rete in corrispondenza del POD IT001E91223553;

2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., di installare un nuovo contatore per la misura dell'energia elettrica prodotta dalla sezione 2 dell'impianto fotovoltaico di Energy Project di Terenzio Alio;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni